

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE

La Corte così composta:

dr. Diego Pinto Presidente
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel.
dr.ssa Carla Persi Giudice Ausiliario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al numero **r.g. 2204/17**, posta in deliberazione all'udienza del giorno **15 dicembre 2022** e vertente

TRA

[REDACTED]

(Avv. [REDACTED])

PARTE APPELLANTE

E

[REDACTED] s.p.a.

(Avv.ti [REDACTED])

PARTE APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. **265/17** emessa dal **Tribunale di Roma**

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 265/17, in parziale accoglimento della domanda svolta dalla [REDACTED] s.p.a., di condanna al pagamento delle prestazioni medico-sanitarie rese a seguito del ricovero di [REDACTED] che nelle more era deceduto e aveva lasciato come eredi i figli, in parziale accoglimento della stessa ha condannato i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento della minor



somma di € 12.252,85, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo; ha posto le spese di lite a carico della parte convenuta.

██████████ e ██████████ hanno proposto appello avverso la citata sentenza e hanno domandato, in parziale riforma della sentenza impugnata, che fosse loro riconosciuta la veste e la qualità di eredi beneficiari di ██████████ con tutte le conseguenze previste dalla legge e per l'effetto che fossero condannati al pagamento della sorte e delle spese relative alla sentenza impugnata nei limiti di quanto risultante dall'inventario dei beni di cui alla successione di ██████████ con spese del doppio grado di giudizio.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita la ██████████ s.p.a. che ha domandato che l'appello fosse rigettato, in via incidentale che fossero dichiarati tardivi e non ammissibili i documenti depositati all'udienza del 22 aprile 2015; ancora in via incidentale che i convenuti fossero condannati in solido fra loro al pagamento di € 19.072,66, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo; sempre in via incidentale che fosse riformato il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese processuali, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe.

Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla parte appellata, in quanto l'atto di appello appare rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass. Sezioni Unite 27199/2017).

L'appello non è comunque fondato.

La parte appellante, che come precisato "non ha contestato" *l'importo statuito dal Giudice a titolo di sorte e di spese legali, bensì, unicamente l'illegittimità della condanna in via solidale al pagamento delle stesse senza il riconoscimento del beneficio di cui sopra*", con un unico motivo ha lamentato che il primo giudice non



aveva valutato e riconosciuto la qualità di eredi beneficiari, benché l'inventario dei beni completo di ogni sua parte fosse stato precedentemente depositato in udienza come da attestazioni riportate nel relativo verbale.

Il Tribunale sul punto, premesso che gravavano sugli eredi gli oneri di allegazione e di prova relativi alla accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, ha ritenuto che *"i convenuti si sono limitati ad affermare di aver accettato con beneficio d'inventario l'eredità relitta del padre [REDACTED] ed a produrre in giudizio copia di denuncia di successione del 20.9.2011, priva dei documenti allegati alla stessa e segnatamente della accettazione di eredità Not. [REDACTED] rep. 108854 del 27.9.2010 (vedi "inventario dei beni ereditari" depositato all'udienza del 22.4.2015, costituito in realtà da una copia della denuncia di successione e dei relativi quadro A – eredi legatari e quadro B – attivo ereditario) con la conseguenza che non può riconoscersi alcun responsabilità limitata degli eredi convenuti per i debiti del defunto [REDACTED]"*

La Casa di Cura costituendosi nella presente fase, a sua volta, ha contestato che i documenti erano stati depositati tardivamente, ovvero dopo il deposito delle memorie istruttorie, cosicché il primo giudice avrebbe dovuto piuttosto esaminare prima del merito l'ammissibilità o meno dei documenti. Inoltre, che la parte convenuta all'udienza del 22 aprile 2015 si era limitata a depositare sotto la generica indicazione "inventario dei beni ereditari" solo due dichiarazioni di successione e pertanto la documentazione di cui si chiedeva di depositare in allegato all'appello doveva ritenersi tardiva con riguardo alle preclusioni di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e comunque inammissibile ex art. 345 c.p.c..

Orbene, nel verbale di causa del giudizio di primo grado dell'udienza del 12.4.2015 si legge che l'avv. [REDACTED] *"deposita inventario dei beni ereditari"*.

In atti poi sono state depositate due dichiarazioni di successione, così come rilevato dal Tribunale (cfr. fascicolo di parte di primo grado) e non anche



l'accettazione di eredità notaio [REDACTED] rep. 108854 del 27.9.2010 indicata tra i documenti allegati alla dichiarazione di successione.

Ora, l'argomentazione degli appellanti che, essendo stato scritto che era stato depositato l'inventario dei beni ereditari, e quanto in esso indicato, poi non riscontrato, il primo giudice avrebbe dovuto disporre ricerche in cancelleria e invitare alla ricostruzione, non è condivisibile.

In primo luogo vi è da dire che

In caso di eredità beneficiata, spetta all'erede provare la tempestiva formazione dell'inventario e non al creditore - che intenda far valere la responsabilità "ultra vires" del primo - il ritardo o l'omissione dell'adempimento, trattandosi di un elemento costitutivo del relativo beneficio. (Nella specie, la S.C. ha escluso fosse sufficiente la circostanza che gli eredi, opponenti la cartella esattoriale per debiti del loro dante causa verso l'INPS, avessero accettato in sede notarile l'eredità con beneficio d'inventario, non avendo anche provato che si fossero svolte, nei termini stabiliti, le successive operazioni richieste dalla legge)." (Cass. n. [16514/2015](#); Cass. 16739/2005 In tema di successioni "mortis causa", l'art. 484 cod. civ., nel prevedere che l'accettazione con beneficio d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti; infatti, sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in "universum ius defuncti", compresi i debiti del "de cuius", d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità "intra vires", che è



condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt.485, 487, 488 cod. civ.) non perchè abbia perduto "ex post" il beneficio, ma per non averlo mai conseguito...".

Talché, essendo onere degli appellanti provare di essere beneficiari, se come dedotto fosse avvenuto, perché così verbalizzato, il deposito dell'inventario dei beni ereditari sarebbe mancato comunque l'atto di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e, dunque, mancata la prova di essere beneficiari occorrendo il deposito di entrambi i documenti.

In mancanza, poi, di uno specifico indice di quanto allegato (avendo verbalizzato la parte come detto "*deposita inventario dei beni ereditari*") non doveva essere ordinata la ricostruzione, ben potendo la mancanza anche essere attribuibile a una scelta della stessa parte.

Da ciò consegue che il deposito dei documenti (dichiarazione di successione, atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario, inventario dei beni redatto dal Cancelliere) in questa sede viola il principio del divieto di nuove prove in appello.

Alla stregua delle ragioni dette, l'appello principale, va, come detto, respinto.

Con l'appello incidentale la Casa di Cura ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha condannato al pagamento del solo importo di € 12.252,85 e laddove ha statuito che l'acconto di € 6.000,00 andasse detratto dall'importo oggetto della ricognizione di debito, mentre invece questo era stato determinato al netto della somma di euro 6.000,00 già percepita.

Ebbene la doglianza va accolta nei seguenti limiti.

E' in atti ricognizione di debito, datata 18.4.2009, con la quale [REDACTED] dichiara "*Con riferimento al ricovero presso la [REDACTED] dal 15.4.2009 al 18.4.2009, mi impegno a saldare euro 18.252,85 per le prestazioni a me erogate presso la Vs. struttura, entro e non oltre la data del 22.4.2009..*".



Avendo [REDACTED] [REDACTED] (ovvero il de cuius) dichiarato di essere debitore di € 18.252,85 – ricognizione questa ritenuta, e non censurata, dal primo giudice come prova del credito - la richiesta di pagamento di tale ammontare doveva ritenersi fondata e andava accolta, in mancanza poi di alcuna diversa contestazione di detrazione di € 6.000,00, importo versato quale acconto e già detratto avendo insistito la Casa di Cura, sin dall'atto introduttivo del giudizio, alla condanna di € 19.077,66.

Del resto anche nella presente sede gli appellanti, senza contestare in specifico alcunché, hanno precisato *"Con riferimento all'appello incidentale proposto dalla [REDACTED] S.p.A. la scrivente difesa contesta genericamente lo stesso e si riporta al prudente apprezzamento della Corte in merito all'esatta quantificazione dell'importo dovuto dagli eredi di [REDACTED] [REDACTED] a titolo di sorte."* (cfr. note di precisazione delle conclusioni).

L'ulteriore somma richiesta di € 819,81 non può essere riconosciuta, sia perché non oggetto della ricognizione, sia perché indicata in fattura, documento questo ritenuto dal primo giudice che non può "assurgere a prova del contratto", e nulla in relazione a ciò è stato contestato e censurato.

Consegue che la sentenza va in parte riformata e la parte appellante va condannata al pagamento della somma di € 18.252,85, oltre interessi come determinati nella sentenza impugnata, nella misura legale dalla domanda al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, con assorbimento della doglianza svolta dall'appellata sull'ammontare liquidato per le spese di primo grado.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:

- rigetta l'appello principale;



- condanna la parte appellante al pagamento della somma di 18.252,85, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;

- condanna la parte appellante al pagamento delle spese che liquida per il primo grado di giudizio in complessivi € 4.000,00 e per il presente grado in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie;

- dichiara la parte appellante tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 marzo 2023

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott.ssa Fiorella Gozzer

Dott. Diego Pinto

